

Bonus edilizi: nuove regole sulla responsabilità solidale dei cessionari

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 21 settembre 2022 n. 142, di conversione del Dl 9 agosto 2022 n. 115 (c.d. decreto "Aiuti-bis"), diventa legge la modifica del comma 6 dell'art. 121 del Dl 34/2020, in materia di **responsabilità**, in solido con il beneficiario della detrazione edilizia, del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari che hanno acquistato il credito corrispondente alla detrazione altrimenti spettante.

Sin dalla originaria introduzione dell'art. 121 del Dl 34/2020, il comma 6 stabilisce che, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero degli importi nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando anche la responsabilità **in solido** del **fornitore** e dei **cessionari** "in presenza di concorso nella violazione".

L'art. 33-ter del Dl 115/2022 convertito, mediante inserimento del nuovo comma 1-bis.1 all'art. 14 del Dl 50/2022, modifica ora il comma 6 dell'art. 121 del Dl 34/2020 per specificare che la predetta responsabilità in solido scatta "in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave".

Il secondo periodo del comma 1-bis.1 all'art. 14 del Dl 50/2022 stabilisce che la limitazione ai casi "con **dolo o colpa grave**" si applica "esclusivamente ai **crediti** per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i **visti di conformità**, le **asseverazioni** e le attestazioni di cui all'articolo 119 e di cui all'articolo 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020".

Per i crediti sorti **prima** dell'introduzione degli obblighi di

acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter dell'art. 121 del Dl 34/2020, il nuovo comma 1-bis.2 all'art. 14 del Dl 50/2022, contestualmente inserito dall'art. 33-ter del Dl 115/2022, consente (con una formulazione normativa in verità confusa e meritevole di chiarimenti ufficiali) di ottenere la limitazione ai casi "con dolo o colpa grave" acquisendo "**ora per allora** [...] la documentazione di cui al citato comma 1-ter".

Le modifiche in questione si inseriscono in un contesto in cui è da considerarsi pacifico che il "concorso nella violazione" presuppone, tra gli elementi costitutivi della fattispecie, quello **soggettivo** (circ. Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2020 n. 30, § 5.1.9).

Come già a suo tempo evidenziato su *Eutekne.info* e più recentemente declinato dalla circ. Agenzia delle Entrate 23 giugno 2022 n. 23 (§ 5.3), tale elemento soggettivo consiste nella **consapevolezza** del fornitore o del cessionario di poter contribuire alla realizzazione della **violazione** in ragione delle sue condotte commissive, ma anche di quelle omissive, quali, ad esempio, la mancanza di adeguata diligenza nel verificare la conformità della documentazione che comprova la spettanza della detrazione da cui il credito si origina e, per i soggetti a ciò obbligati, la mancanza di adeguati controlli in funzione antiriciclaggio.

Stando così le cose, ragionevolezza vorrebbe che la modifica normativa andasse **interpretata** nel senso che il cessionario di un credito di imposta (ivi comprese le banche e gli altri intermediari finanziari), al quale non sia imputabile il dolo, possa essere chiamato a rispondere in solido con il beneficiario (e gli eventuali altri cedenti):

- quando il credito è assistito dai visti di conformità, dalle asseverazioni e dalle attestazioni di cui al comma

1-ter dell'art. 121 del Dl 34/2020, solo nel caso in cui non abbia **acquisito** la predetta documentazione e i relativi allegati (oltre che, per i soggetti a ciò obbligati, non abbia proceduto ad adeguati controlli in funzione antiriciclaggio), sincerandosi quindi della sua esistenza formale e del possesso dei necessari requisiti professionali e assicurativi in capo ai vistori, asseveratori e attestatori;

- quando il credito non è assistito dai visti di conformità, dalle asseverazioni e dalle attestazioni di cui al comma 1-ter dell'art. 121 del Dl 34/2020, ogni qual volta non abbia messo l'**ordinaria diligenza** (oltre che, per i soggetti a ciò obbligati, non abbia proceduto ad adeguati controlli in funzione antiriciclaggio) per verificare in prima persona l'effettività dei lavori, la congruità delle spese e la conformità della documentazione sottostante al credito che acquista

Pare tuttavia che, al momento, questa ragionevolezza sia ben lungi dal prevalere, se è vero che:

- l'Agenzia delle Entrate sembrerebbe incline a **non rivedere**, almeno per ora, nonostante la sopravvenuta novità normativa, le proprie istruzioni operative sulla diligenza richiesta ai cessionari nei controlli da effettuare;
- talune società di revisione, che fanno da advisor per le banche, stanno addirittura aggiungendo richieste di **prove video** (precedentemente non richieste) anche per crediti che sono assistiti dai visti, dalle asseverazioni e dalle attestazioni di cui al comma 1-ter dell'art. 121 del Dl 34/2020.

(MF/ms)